Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 gennaio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, di Buffardi Nicola fu Giuseppe, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Buffardi Nicola fu Giuseppe, livellario al comune di Castelvolturno, partita 97, foglio di mappa 24, particella 62, per la superficie di Ha. 0.82.21, e con l'imponibile di L. 98,65.

Detto fondo confina con la strada vicinale « San Martino a Coltura », con la diramazione della stessa strada, con la proprietà Traettino Luigi di Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8500 (ottomilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 314. — GIORDANO

(5167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è

stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Letizia Luigi fu Scipione e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Letizia Luigi fu Scipione, livellario al comune di Castelvolturno, partita 819, foglio di mappa 32, particella 54, per la superficie di Ha. 0.75.04, e con l'imponibile di L. 90,05.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Rimessa », con le proprietà Papararo Vincenzo fu Antonio, Auriemma Alfredo fu Giuseppe, Papararo Brigida fu Domenico, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6500 (seimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 309. — GIORDANO

(5169)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Russo Anna fu Sebastiano maritata Russo, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 541, foglio di mappa 32, particella 26, per la superficie di Ha. 0.74.30, e con l'imponibile di L. 89,16.

Il fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la proprietà Noviello Rocco fu Carmine ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.600 (diecimilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 308. — GIORDANO

(5171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

Variante al piano particolareggiato di esecuzione del Lido di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, estendendo a tale piano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni vigenti per il piano regolatore della città di Roma, di cui al regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 giugno 1936 (registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1936, atti di Governo, registro n. 374, foglio n. 128), con il quale è stata approvata una variante al detto piano di massima della spiaggia di Roma, nonchè il relativo piano particolareggiato di esecuzione;

Vista la domanda con la quale il comune di Roma in base a deliberazione del 12 ottobre 1948 ha chiesto che sia approvato il progetto di variante (Lido quater) al suindicato piano particolareggiato approvato col citato regio decreto 4 giugno 1936;

Ritenuto che il procedimento seguìto è regolare e che durante la pubblicazione non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che detta variante si è resa necessaria in seguito ad alcune modifiche di dettaglio che, in sede di costruzione dei nuovi impianti ferroviari, si sono dovute apportare al progetto approvato degli impianti stessi;

Che la più importante delle modifiche riguarda la zona circostante la nuova stazione della Pineta, la cui ubicazione, in sede esecutiva è stata avvicinata di circa 70 metri alla stazione precedente, rendendosi così necessario rivedere il sistema di strade che fanno capo alla piazza antistante la stazione stessa;

Che, a causa di detto spostamento della stazione, la strada in asse al fabbricato viaggiatori è stata fatta sboccare sulla piazza semicircolare che si apre sul lungomare stesso: soluzione che, oltre a consentire una notevole semplificazione della rete stradale della zona, risponde anche ad un logico criterio di distribuzione del traffico che fa capo alla piazza, migliorando le comunicazioni verso il lato occidentale;

Considerato che, in analogia a quanto già stabilito per le piazze della stazione Lido centro, si prevede opportunamente la destinazione intensiva con porticati per le fronti degli isolati fabbricabili prospicienti su detta piazza;

Considerato che la variante prevede, inoltre, l'abolizione del vincolo di « zona ferroviaria » per alcune aree, site nella zona degli impianti ferroviari paralleli all'autostrada, destinando le aree stesse a costruzione di palazzine, mantenendo una striscia di verde lungo la ferrovia ed estendendo opportunamente lo schema stradale previsto per la zona adiacente;

Ritenuto che il piano di variante Lido quater costituisce, nel suo complesso, un'apprezzabile soluzione per adattare il piano regolatore del Lido alla nuova situazione determinatasi, in fase esecutiva dei lavori attenenti agli impianti ferroviari;

Visto il parere n. 533 emesso, nell'adunanza del 22 aprile 1949, della Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante (Lido quater) al piano particolareggiato di esecuzione del Lido di Roma approvato con regio decreto 4 giugno 1936.

Detta variante sarà vistata dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:5000, in due piante catastali in iscala 1:2000 ed in un elenco delle proprietà vincolate, documenti tutti in data 14 luglio 1948 a firma del capo dei servizi tecnici ing. Ugo Conte.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949
Registro Lavori pubblici n. 16, foglio n. 341.

(5061)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal dott. Domenico Castallana avverso la determinazione del Ministero di grazia e giustizia del 21 maggio 1948 per l'assunzione in magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario proposto a termini dell'art. 16, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054, dal dott. Domenico Castallana avverso la determinazione del Ministero di grazia e giustizia del 21 maggio 1948, con la quale si respingeva la sua istanza di assunzione in magistratura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

Udito il parere emesso nella adunanza generale del 21 aprile 1949 dal Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il ricorso straordinario, proposto dal dott. Domenico Castallana avverso la determinazione del Ministero di grazia e giustizia del 21 maggio 1948, è respinto.

Il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1949
Registro Giustizia n. 22, foglio n. 215. — OLIVA

(5063)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dall'ex direttore principale di ragioneria sig. Vulpitta Nicolò avverso la mancata promozione al grado 7° del ruolo transitorio di gruppo B dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni del 20 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1948, registro n. 23 Ufficio riscontro poste, foglio n. 61, con il quale il sig. Vulpitta Nicolò (grado 8°-*C* del ruolo dei capi d'ufficio seconda categoria), attualmente a riposo dal 1° gennaio 1949, venne inquadrato, ai sensi del decreto legi-

slativo 18 marzo 1948, n. 376, nel corrispondente grado 8° del ruolo transitorio di gruppo *B*, con la qualifica di direttore principale di ragioneria e con effetto dal 22 maggio 1948;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avanzato dal predetto direttore principale di ragioneria inteso ad ottenere la revisione nei suoi confronti dell'applicazione del citato decreto legislativo n. 376 ai fini dell'inquadramento nel grado 7° e non del grado 8° del detto ruolo transitorio di gruppo *B*, nonchè la conseguente revisione della liquidazione della pensione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 376, il collocamento nel ruolo transitorio di gruppo *B* doveva effettuarsi nel grado corrispondente a quello rivestito nella categoria di provenienza e nello stesso ordine di ruolo;

Considerato che le operazioni di inquadramento dovevano necessariamente precedere e restare distinte da quelle di promozione al grado superiore, anche se all'atto dell'inquadramento fossero risultate vacanze di tale grado;

Considerato che le promozioni per il detto grado 7° sono state poi effettuate in data 8 ottobre 1948, secondo le norme in vigore per il ruolo dei ragionieri, cassieri, geometri ed assimilati, come prescritto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 376, e cioè per merito comparativo;

Considerato che il Vulpitta non è stato compreso nel numero dei funzionari promossi al grado 7°-*B* transitorio in quanto, trattandosi di promozioni per merito comparativo i suoi titoli non sono risultati prevalenti rispetto a quelli dei colleghi prescelti;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 luglio 1949, che forma parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il ricorso straordinario dell'ex direttore principale di ragioneria Vulpitta Nicolò, inteso ad ottenere nei suoi confronti la revisione dell'applicazione del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, ai fini dell'inquadramento nel grado 7° anzichè nel grado 8° del ruolo transitorio di gruppo *B*, e la conseguente revisione della liquidazione della pensione, è respinto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1949
Registro Poste, telegr. e telef. n. 28, foglio n. 169. — MANZELLA

(5105)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1949.

Disposizioni concernenti la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio del pesce persico proveniente dai laghi « Ripasottile » e « Lago Lungo ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Sebastiani Umberto e figli di Rieti, affittuaria della pesca nei laghi « Ripasottile » e « Lago Lungo », tendente ad ottenere che sia consentita la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio del pesce persico (perca fluviatilis) della lunghezza inferiore ai cent. 15 stabilita dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486;

Considerata la necessità di diradare nei suddetti bacini tale specie in quanto essa per degenerazione causata dalle condizioni dell'ambiente non raggiunge il normale sviluppo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale della pesca di Rieti;

Visto il parere favorevole espresso dallo Stabilimento ittiogenico di Roma;

Decreta:

Fermo restando il divieto di pesca dal 1° al 31 maggio, disposto dall'art. 13 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale, la misura minima che il pesce persico (perca fluviatilis) proveniente dai laghi « Ripasottile » e « Lago Lungo » deve aver raggiunta perchè la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati dalle vigenti disposizioni, è ridotta da cent. 15, fissata dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, a cent. 9 (nove).

Tale disposizione avrà vigore fino al 31 dicembre 1950.

Il commercio della suddetta specie di pesce, pescato nei laghi di « Ripasottile » e « Lago Lungo », della lunghezza fra i nove e i quindici centimetri potrà essere esercitato solo nel territorio della provincia di Rieti.

Ogni spedizione, comunque effettuata, dovrà essere accompagnata da certificato rilasciato dalle autorità locali comprovante che il pesce è stato pescato nei laghi di « Ripasottile » e « Lago Lungo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

(5065)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1949.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, recante disposizioni per il credito alla cooperazione;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1948) col quale è stato, tra gli altri, nominato membro effettivo del Collegio sindacale della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, il dott. Costantino Tessarolo;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1949, col quale il dott. Tessarolo è stato chiamato a far parte del Comitato esecutivo della predetta sezione speciale per il credito alla cooperazione, in sostituzione di un membro dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Tessarolo in seno al Collegio sindacale della su citata sezione speciale;

Decretano:

Il dott. Carlo Capello, vice direttore generale dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Costantino Tessarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
BERTONE

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1949.
Divieto dell'uso in pubblico di divise od uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1950 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(5196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

de Simone Michele, residente nel comune di Paolisi, distretto notarile di Benevento, il 1° gennaio 1950;

Di Carlo Isidoro, residente nel comune di Palermo, il 4 gennaio 1950;

Tutinelli Vincenzo, residente nel comune di Atina, distretto notarile di Cassino, il 12 gennaio 1950;

De Carolis Amilcare, residente nel comune di Castel del Piano, distretto notarile di Grosseto, il 16 gennaio 1950;

De Luca Raffaele, residente nel comune di Sant'Anastasia, distretto notarile di Napoli, il 23 gennaio 1950;

Chiofalo Filippo, residente nel comune di Messina, il 24 gennaio 1950;

Leto Domenico, residente nel comune di Palermo, il 27 gennaio 1950;

Trezza Nicola, residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, il 28 gennaio 1950;

Reale Andrea, residente nel comune di Salerno, il 29 gennaio 1950.

(5186)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1949 Checchi Bruno, notaio residente nel comune di Pesaro, è traslocato nel comune di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti.

(5198)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la Facoltà di scienze della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze della Università di Palermo è vacante la cattedra di chimica organica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5188)

Vacanza delle cattedre di storia del diritto italiano, di diritto internazionale e di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento:

1. Storia del diritto italiano.
2. Diritto internazionale.
3. Diritto costituzionale.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5199)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI

Comunicati relativi alla presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi costruiti da aziende e cooperative nel Piano iniziale nonchè delle domande di prenotazione degli alloggi con « promessa di vendita » costruiti dalla gestione INA-Casa nei Comuni compresi nel Piano iniziale.

COMUNICATO N. 1

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione INA-Casa rende noto che tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di aziende o soci di cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i rispettivi dipendenti o soci in esecuzione del Piano iniziale di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che abbiano versato almeno una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge suddetta, e che non siano già proprietari di altro alloggio nella circoscrizione della zona in cui si costruisce, e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa, ovvero che, in caso di alloggi « in locazione », pur essendo proprietari di un alloggio nella medesima circoscrizione, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, potranno richiedere l'assegnazione di un alloggio rispettivamente « con promessa di vendita », o « in locazione » nelle costruzioni eseguite da dette aziende o cooperative per conto della Gestione INA-Casa.

Per gli alloggi da assegnare « con promessa di vendita », il lavoratore dovrà corrispondere per venticinque anni una rata mensile costante che decorrerà dal 1° del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione determinata nella misura provvisoria di 1100 lire a vano; l'assegnatario in locazione pagherà invece un canone mensile soltanto a partire dalla data di consegna dell'appartamento.

I dipendenti da aziende autorizzate a costruire direttamente concorreranno all'assegnazione degli alloggi tanto « con promessa di vendita » quanto « in locazione »; i soci di cooperative analogamente autorizzate concorreranno invece soltanto all'assegnazione di alloggi « con promessa di vendita ».

Le aziende che nel Piano iniziale realizzano un numero di alloggi inferiore od uguale alla metà di quello risultante dal massimale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, potranno tuttavia essere autorizzate ad assegnare con una sola destinazione tutti gli alloggi costruiti nel Piano iniziale, salvo ristabilire, con le destinazioni degli alloggi da costruirsi nei piani degli anni successivi, la proporzione fissata dall'art. 11 della legge.

La ripartizione degli alloggi per destinazione sarà indicata sui singoli bandi, i quali dovranno pure precisare i termini di presentazione delle domande.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, dovranno essere affissi, a cùra della azienda o cooperativa, all'interno degli stabilimenti o nella sede della cooperativa a cura dell'Ufficio provinciale del lavoro all'albo del Comune ove si costruisce e nelle pubbliche vie del Comune stesso o dei Comuni facenti parte della circoscrizione della zona; in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

Il periodo utile per la presentazione delle domande dovrà essere di quindici giorni (estremi inclusi), iniziandosi non prima di venti giorni dalla data di affissione dei bandi, e terminando comunque non oltre il 28 febbraio 1950.

Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento la priorità ai fini della graduatoria è determinata dal sorteggio che sarà effettuato a cura delle Commissioni provinciali.

Nel caso di raggruppamenti di aziende è consentito un bando unico riassuntivo per ogni Comune; nel bando dovranno però essere indicati gli alloggi di pertinenza di ciascuna azienda facente parte del raggruppamento, al fine di poter costituire graduatorie distinte.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa e che saranno distribuiti dalle aziende o cooperative, le quali potranno ritirarli presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio provinciale del lavoro di L. 20 come rimborso spese.

Le domande, corredate dal visto dell'ultimo datore di lavoro che dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributo, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi, dovranno essere presentate alle aziende o cooperative, le quali ne rilasceranno ricevuta datata, e ne cureranno l'inoltro alla Commissione provinciale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

I lavoratori appartenenti ad aziende che aprono la prenotazione sia per gli alloggi con promessa di vendita, sia per gli alloggi in locazione, potranno, ove lo desiderano, presentare contemporaneamente due distinte domande.

I lavoratori dipendenti da azienda o soci di cooperative che siano state autorizzate a costruire direttamente case per i propri dipendenti o soci non potranno concorrere all'assegnazione di altri alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa nel Piano iniziale.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il termine stabilito per la presentazione;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fornirà agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

All'atto della presentazione delle domande, non è necessaria la presentazione di alcun documento.

I lavoratori che dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni provinciali o della Gestione, e nei termini da queste stabiliti, i documenti di cui alla nota in calce.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio annunzi legali delle varie Provincie.

Le domande che contengano dichiarazioni non veritiere non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alle Commissioni provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere corredate dai medesimi documenti richiesti per la graduatoria.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia sempre col Foglio annunzi legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza, da parte delle aziende e delle cooperative e dei Comuni interessati, nell'affissione dei bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

Roma, addì 21 dicembre 1949

COMUNICATO N. 2

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione INA-Casa rende noto che tutti i lavoratori che abbiano versato una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che prestano abitualmente la loro opera nelle circoscrizioni di uno dei Comuni indicati negli appositi bandi e che non siano già proprietari di altro alloggio in uno di detti Comuni e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nei Comuni stessi, potranno richiedere l'assegnazione di un alloggio « con promessa di vendita » nelle costruzioni eseguite dalla Gestione INA-Casa nei Comuni compresi nel Piano iniziale di attuazione della citata legge 28 febbraio 1949.

Per gli alloggi suddetti il lavoratore dovrà corrispondere per venticinque anni una rata mensile costante che decorrerà dal 1° del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione ed è stata determinata nella misura provvisoria di L. 1100 a vano.

All'assegnazione degli alloggi di cui sopra non possono concorrere i lavoratori che siano dipendenti di aziende o soci di cooperative autorizzate a costruire direttamente case, per i rispettivi dipendenti o soci, in esecuzione del piano di cui alla legge sopracitata; per questi lavoratori si farà luogo a speciali assegnazioni secondo le modalità che saranno rese note in conformità della legge.

La ripartizione degli alloggi da riservare a dipendenti da Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di quelli da riservare invece a dipendenti da altri datori di lavoro, sarà indicata sui singoli bandi.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, dovranno essere affissi entro l'11 gennaio 1950, a cura dei Comuni compresi nelle circoscrizioni di cui fa menzione il primo capoverso del presente comunicato, ai rispettivi albi comunali e nelle pubbliche vie, in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

Il periodo utile per la presentazione delle domande avrà inizio il 1° febbraio 1950 e terminerà il 28 febbraio 1950.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa e che gli interessati potranno ritirare presso i competenti Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dipendenti Uffici comunali di collocamento nei Comuni compresi nella circoscrizione di cui fa menzione il primo capoverso del presente comunicato. Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 20 come rimborso spese.

Le domande dovranno essere corredate dal visto dell'ultimo datore di lavoro che dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributo, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi dovranno pervenire ai competenti Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le domande che pervenissero prima del giorno di inizio del periodo utile per la presentazione verranno iscritte il giorno di apertura (1° febbraio 1950). Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento, la priorità ai fini della graduatoria è determinata dal sorteggio, che sarà effettuato a cura delle Commissioni provinciali.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il 28 febbraio 1950;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione potrà fornire agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

Nessuna responsabilità sarà assunta dagli Uffici del lavoro per eventuali smarrimenti delle domande spedite per posta.

All'atto della presentazione delle domande, non è necessario unire alcun documento.

I lavoratori che dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni provinciali e della Gestione, e nei termini da questa stabiliti i documenti di cui alla nota in calce.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio annunzi legali delle varie Provincie.

Le domande che contengano dichiarazioni non veritiere non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alle Commissioni provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere corredate dai medesimi documenti richiesti per la graduatoria.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia sempre col Foglio annunzi legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza, da parte dei singoli Comuni, dell'affissione dei bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

Con successivo bando saranno aperte le prenotazioni per altrettanti alloggi da assegnarsi in locazione.

Roma, addì 21 dicembre 1949

NOTA COMUNE AI COMUNICATI NN. 1 E 2

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE SU RICHIESTA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI

1. — *Stato di famiglia con accertamento (positivo o negativo) da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto, nella cui circoscrizione si trova la località nella quale vengono effettuate le costruzioni, per imposta fabbricati a carico del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.*

2. — *Dichiarazioni dei datori di lavoro, presso i quali il lavoratore ha prestato servizio dopo il* 31 *marzo* 1949, vistate dall'istituto percettore dei contributi, *dalle quali risulti il numero delle mensilità di contributo versate dal lavoratore stesso.*

Qualora l'acquisizione di tali documenti comportasse notevoli difficoltà, i documenti suddetti potranno essere sostituiti da un accertamento, da effettuarsi presso gli Enti percettori.

3. — *Dichiarazione della Tenenza o della Stazione dei carabinieri del luogo di residenza, attestante se il richiedente ed i familiari conviventi e a carico:*

a) *siano assolutamente sprovvisti di alloggio oppure abitino in alloggi di fortuna (baracche od altri ricoveri);*

b) *vivano in coabitazione o in pensione o in altre convivenze in numero di due o più persone per ogni vano utile di abitazione;*

c) *siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità familiari, essendo allogati in più di due persone per ogni vano utile di abitazione;*

d) *abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta ad inadempienze (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga attestazione della competente autorità giudiziaria);*

e) *abbiano perduto l'alloggio per fatto bellico e per altra calamità o sinistro (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del sindaco del Comune di residenza);*

f) *pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà (questa dichiarazione può servire solo per il caso di assegnazione « in locazione »).*

4. — *Eventuale dichiarazione dell'Ufficio d'igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente* antigienico.

5. — *Eventuale dichiarazione del sindaco del Comune di attuale residenza, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare sono profughi da territori ceduti per effetto del Trattato di pace.*

6. — *Certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante se alcuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente goda di redditi diversi da quelli di lavori, specificando per ciascuno di essi, in caso affermativo, le generalità e la natura del reddito.*

7. — *Atto giudiziario o notarile di notorietà, comprovante se e quali membri del nucleo familiare del richiedente hanno occupazione retribuita.*

(5152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borrello (Chieti) di un mutuo di L. 1.815.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5037)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rionero Sannitico (Campobasso) di un mutuo di L. 460.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5036)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 2

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,50	145,25
» Genova	624,375	145 —
» Milano	624,50	145 —
» Napoli	—	—
» Roma	624,45	145 —
» Torino	624,50	145,25
» Trieste	624,50	145 —
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 3 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	78,225
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	74,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,65
Id. 5 % 1936	93,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,925
Id. 5 % convertiti 1951	100,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,47
1 franco svizzero	» 145 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto del 12 febbraio 1948, n. 20415.2/7766, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia;

Vista la nota del Prefetto di Brescia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Carlo Riva, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Carlo Riva è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia, il vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4976)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 21 gennaio 1948, n. 20472.2/7171, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona;

Vista la nota del Prefetto di Savona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Ludovico Datta, docente di medicina interna, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Ludovico Datta è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona, il professore dott. Pompeo Rolandi Ricci, primario di medicina interna all'Ospedale N. S. di Misericordia di Albenga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4979)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 57101/20400.12.26 in data 10 novembre 1948 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo;

Vista la lettera del Prefetto di Cuneo in data 27 ottobre 1949, n. 12800/San., con la quale è stato comunicato che il vice prefetto dott. Alfonso Ercelli, trasferito ad altra sede, trovasi nella impossibilità di presiedere alla Commissione giudicatrice per il concorso in parola;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo, in sostituzione del vice prefetto dott. Alfonso Ercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Cuneo.

Roma, addì 12 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5078)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 31 dicembre 1948, n. 24691, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Roberto Cosentini, vice prefetto.

Componenti:

dott. Alessandro Borromei, medico provinciale;
prof. dott. Giulio Natali, docente di patologia medica;
prof. dott. Giovanni Albano, docente di clinica ostetrico-ginecologica;
dott. Marino Santacroce, medico condotto.

Segretario:

dott. Elio Gizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4977)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 31 dicembre 1948, n. 24691, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Roberto Cosentini, vice prefetto.

Componenti:

dott. Alessandro Borromei, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Albano, docente di clinica ostetrico-ginecologica;
dott. Mario Puglielli, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Giovanna Medeot Zidar, ostetrica condotta.

Segretario:

dott. Elio Gizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4978)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico Macello di Savona

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 9 ed 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 4 giugno 1949, n. 20434.2/9315, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo sezione del pubblico Macello di Genova;

Vista la nota del Prefetto di Savona, con la quale si rappresenta l'opportunità di far giudicare il concorso al posto di veterinario direttore del pubblico Macello di Savona, dalla predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo sezione del pubblico Macello di Genova, è incaricata di giudicare anche il concorso al posto di veterinario direttore del pubblico Macello di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5116)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quarantacinque posti di contabile in prova nel personale dei contabili della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex-combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della marina;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1949, n. 49983/12106.2.10.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di contabile in prova nel personale dei contabili della Marina militare.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti di diploma di scuola media di 2° grado o titolo equipollente i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 39 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 8.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. - Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale, bollato con marca da L. 32, o copia notarile autenticata, del titolo di studio di cui al precedente art. 2, o certificato provvisorio rilasciato dalla scuola o dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono trasmettere un certificato della scuola o dell'istituto, debitamente vistato, attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo a produrre il diploma originale o copia autenticata di esso all'atto della eventuale nomina.

7. - Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relazione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invadazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione delle dichiarazioni modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita delle annotazioni che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazioni del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo da L. 40 dal competente ufficio. Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando vi suppliscono con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al

quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, membri;

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un professore di scuole medie di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, membro e segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentate dell'eventuale coefficente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1949
Registro n. 17, foglio n. 21

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo e descrittivo).
2. Matematica (risoluzione di un problema in base al programma della prova orale).
3. Computisteria (svolgimento di un tema relativo ai calcoli computistici più frequenti).
4. Prova facoltativa di lingue estere.

Nota. — La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

PROVE ORALI.

1. Matematica.
2. Fisica ed elementi di chimica.
3. Tecnologia e nozioni speciali.
4. Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI.

Matematica.

Aritmetica ed algebra:

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regole del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.
4. Equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze di triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
5. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Talede e similitudini.
6. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica:

Elementi di meccanica:

1. Il moto dei corpi e le forze.
2. Lavoro, energia, potenza.
3. Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
4. Pompe ad aria e ad acqua.

Elementi di termologia:

5. Termologia e dilatazioni termiche.
6. Quantità di calore.
7. Propagazione del calore.
8. Cambiamenti di stato fisico.
9. Trasformazione del lavoro in calore.

Elementi di ottica:

10. La luce e la sua propagazione.
11. Riflessione e rifrazione.
12. Prismi e lenti.

Magnetismo ed elettrologia:

13. Fenomeni magnetici.
14. Elettricità statica.

15. La pila e la corrente elettrica.
16. Effetti chimici della corrente.
17. Le leggi della corrente elettrica.
18. Effetti magnetici della corrente. Induzione elettromagnetica.
19. Macchine generatrici di corrente.
20. Motori elettrici.
21. Trasformatori.
22. Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chimica inorganica elementare.

1. Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.
2. Costituzione della materia molecole ed atomi coesione affinità. Peso atomico. Peso molecolare.
Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.
Fusione Solidificazione Vaporizzazione Sublimazione Liquefazione Condensazione Soluzione.
3. Notazioni chimiche. Simboli Formule - Valenza.
Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.
4. Aria atmosferica - Ossigeno - Combustione - Fiamma.
Ossidi ed anidriti.
5. Acqua Idrogeno Idrati Acidi Sali.
6. Metalloidi e loro caratteristiche principali:
Metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio.
Metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo.
Metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro.
Metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.
7. Metalli e loro caratteristiche principali:
Metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio.
Metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.
8. Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.

Elementi di tecnologia e nozioni speciali.

1. I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche: ferro rame stagno zinco piombo nichel alluminio magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.
2. Nozioni elementari di siderurgia:
Fabbricazione della ghisa minerali impiegati - alto forno e suo funzionamento.
Fabbricazione del ferro - processo a basso fuoco - processo con forno a riverbero.
Fabbricazione dell'acciaio processo Bessemer - processo Martin-Siemens.
Loro proprietà, qualità e difetti.
3. Leghe metalliche più comuni - bronzo - ottone - metallo bianco:
Loro fabbricazione. Proprietà principali delle leghe.
4. Nozioni sui legami più comunemente adoperati nell'industria:
Loro proprietà, qualità e difetti.
5. Nozioni sommarie sulle principali macchine operatrici impiegate più comunemente per la lavorazione dei metalli e del legno:
Torni fresatrici pialle trapani alesatrici barenatrici limatrici seghe a nastro - seghe a disco pialla a spessore, ecc.
6. Cenni sui motori industriali. Motori elettrici motori a combustione interna motori a scoppio motori a vapore motori ad acqua.
7. Combustibili - combustibili solidi naturali ed artificiali: legna torba lignite litantrace antracite carbone di legna coke metallurgico.
Combustibili liquidi petrolio - nafta catrame oli pesanti combustibili gassosi gas illuminante gas dei gasogeni.
8. Materiali di ferro del commercio profilati e laminati vari barre tonde barre esagonali, quadrate e rettangolari angolari Poutrelles Ferri ad U Ferri a T. - tubi Mannesmann lamiere.
Peso specifico dei metalli più comuni.
9. Apparecchi di sollevamento Paranchi - Binde e martinetti Argani Verricelli Gru a colonna - Gru mobili - Gru a ponte - Gru su galleggianti.

Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica.

Patrimonio dello Stato Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Concetto ed importanza della statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rilevazioni in Italia

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 3 dicembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

(5144)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso a quattordici posti di custode in prova nel personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852 e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive modificazioni;

Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081;

Veduto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1514;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto 25 marzo 1946, n. 435;

Veduto l'art 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291;

Veduto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;

Veduti i decreti Ministeriali 15 luglio e 1° dicembre 1941;

Veduto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1948, registro n. 10, foglio n 21, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a quattordici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica riservato ai reduci;

Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 20 luglio 1947;

Veduti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori e degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattordici posti di custode in prova nel personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1947.

Graduatoria dei vincitori.

1. Mazzone Alberico . . . punti 30,65
2. Lorenzato Pietro . . . » 29,35
3. Bonanno Michele . . . » 29,25
4. Lesma Giuseppe . . . » 29,23
5. Francipane Mario . . . » 27,75
6. Viscione Rinaldo . . . » 27,70
7. Milano Carlo . . . » 27,65
8. Fabozzi Luigi . . . » 27,25
9. Taccone Renato . . . » 27,20
10. Morelli Mario . . . » 27,05
11. Bruno Giordano Giacomo . . . » 26,62
12. Bevilacqua Pietro . . . » 26,37
13. Giannetta Francesco Paolo . . . » 26,30
14. Zara Lorenzo . . . » 25,80

Graduatoria degli idonei.

1. Milano Vito Donato . . . punti 25,70
2. Petracci Paolo . . . » 25,64
3. Nato Giuseppe . . . » 25,55
4. Crimani Gennaro . . . » 25,51
5. Mirabelli Amleto . . . » 25,35
6. Bruno Nicola . . . » 25,30
7. Mennella Pompeo . . . » 25,25
8. Annona Giuseppe . . . » 25,13
9. Russo Roberto . . . » 24,90
10. Calisti Rinaldo . . . » 24,66
11. Scatolini Bixio . . . » 24,65
12. Mecchi Cesare . . . » 24,50
13. Di Rubba Tommaso . . . » 24,47
14. Telarico Alfredo . . . » 24,25
15. Gaetani Achille . . . » 24,20
16. Marotti Alfredo . . . » 24 —
17. Benocci Cesare . . . » 23,65

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1949
Registro Pubblica istruzione n. 29, foglio n. 286.

(5118)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe della provincia di Pisa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 1° settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 9 successivo, modificato dal decreto 18 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre successivo, con il quale venne indetto il concorso al posto di segretario generale di 1ª classe della provincia di Pisa;

Visto il decreto in data 18 luglio 1949, modificato col decreto in data 19 ottobre 1949, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 1ª classe della provincia di Pisa, nell'ordine come appresso indicato:

1. Frosina Salvatore . . . punti 139,50/174
2. Bastianello Paolo . . . » 132 —/174
3. Battaglini Luigi . . . » 131 —/174
4. Pellegrini Umberto . . . » 126 —/174
5. Carrozza Uberto . . . » 123,50/174
6. Bisconti Vincenzo, ex combattente punti 123 —/174
7. Camponovo Ercole . . . » 123 —/174
8. Sabatini Giuseppe . . . » 122 —/174
9. Crescimanno Filippo, ex combattente, due croci al merito di guerra . . . » 120 —/174
10. Broccoli Geremia . . . » 120 —/174
11. Boari Mario . . . » 115,50/174
12. Lombardi Edoardo . . . » 111,50/174
13. Buccheri Bruno, ex combattente, croce al merito di guerra . . . » 110 —/174
14. Cuttitta Carmelo, ex combattente . . . » 110 —/174
15. Bassi Giovanni . . . » 100 —/174

Roma, addì 10 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(5120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso per titoli a tre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno della pesca, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno della pesca, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 7, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1948, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1948, registro n. 28, foglio numero 57, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e il decreto Ministeriale 26 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 277, con il quale è stato provveduto alla sostituzione del presidente della Commissione stessa;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a tre posti di inserviente nel ruolo subalterno della pesca, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Vitale Rocco . . . punti 72
2. Cucciniello Giuseppe . . . » 66
3. Piacentini Giacomo . . . » 63
4. Taizzani Oscar . . . » 62

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente i candidati:

1. Vitale Rocco
2. Cucciniello Giuseppe
3. Piacentini Giacomo

Il candidato Taizzani Oscar è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 34, foglio n. 121. — GIORDANO

(5141)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria dei candidati al concorso per l'apertura di n. 18 farmacie nella provincia di Terni

Il Prefetto della provincia di Terni con decreto n. 20954 Sanità del 23 novembre 1949, ha approvato la seguente graduatoria dei candidati al concorso per l'apertura di n. 18 farmacie nella Provincia:

N.	Candidato		Punti
1.	Ferri Renata	punti	84,10/150
2.	Romagnoli Alessandro	»	84 —/150
3.	Grilli Nestore, ufficiale di complemento	»	80 —/150
4.	Baschieri Adolfo, ammogliato con due figli	»	80 —/150
5.	Monti Nicola, ammogliato	»	80 —/150
6.	Bernardi Pio	»	78 —/150
7.	Micheletti Cesare	»	77,70/150
8.	Frisoni Pompeo	»	75,60/150
9.	Gatta Giannino	»	75 —/150
10.	Zecca Michele	»	70 —/150
11.	Lacchè Tullio	»	69,40/150
12.	Trabalza Egle	»	69 —/150
13.	Lo Iacono Diego	»	68,70/150
14.	Calderone Giuseppe	»	67,90/150
15.	D'Addario Iolando	»	66,80/150
16.	Bondi Werter	»	66,10/150
17.	Pedetta Guglielmo	»	64,90/150
18.	Mazzucca Giuseppe, ufficiale di complemento	»	63 —/150
19.	Verzaglia Elena	»	63 —/150
20.	Tatta Lelio	»	62,40/150
21.	Farella Domenico	»	62,20/150
22.	Cenciotti Maria	»	61,80/150
23.	Bettelli Luigi	»	61,60/150
24.	Bedini Adelio	»	60 —/150
25.	Mattocci Alberto	»	58,80/150
26.	Gallo Giuseppe	»	58,60/150
27.	Francario Giacomo	»	58,40/150
28.	Strapavecchia Nazzareno	»	56,60/150
29.	De Simone Luigi	»	56,40/150
30.	Caligiani Ergiro	»	56 —/150
31.	Gianuzzi Aida	»	55,40/150
32.	Pasquini Dagoberto	»	54,70/150
33.	Costantini Giuseppe	»	54,60/150
34.	Dabbeni Ottorino	»	53,20/150
35.	Baschieri Marcello	»	53 —/150
36.	Poggini M. Antonietta	»	52,20/150
37.	Pellegatti Aldo	»	51,80/150
38.	Lunati Elena	»	51,30/150
39.	Ieva Francesco	»	50,20/150
40.	Prati Giuseppe, ammogl. con un figlio	»	49,80/150
41.	La Guardia Giuseppina	»	49,80/150
42.	Megali Pietro	»	48,40/150
43.	Cinaglia Cesare	»	47,90/150
44.	Pietroni Laura Clara	»	47,60/150
45.	Pieri Ausilia	»	47,50/150
46.	Guerra Pietro	»	47,30/150
47.	Pretelli Luigi	»	46,50/150
48.	Gueltrini Sergio	»	46,20/150
49.	Biondi Romualdo	»	46 —/150
50.	Antonielli Carlo	»	45,30/150
51.	Santoro Pizzi Luigia	»	44,90/150
52.	Affinita Romolo, ufficiale di complemento, ammogliato con due figli	punti	44 —/150
53.	Piccotti Giuseppe, ammogliato	»	44 —/150
54.	Arnone Francesco, per età	»	41,30/150
55.	Tacconi Cesare	»	41,30/150
56.	Bellezza Osvaldo	»	41 —/150
57.	Maiorana Giuseppe, ammogliato con due figli	»	40 —/150
58.	Ieva Francesca, per età	»	40 —/150
59.	Galeazzi Enzo	»	40 —/150
60.	Zuppello Elvira	»	39 —/150
61.	Piergiovanni Zelindo	»	35 —/150

Le farmacie messe a concorso sono state assegnate tenuto conto del posto occupato in graduatoria e delle preferenze dagli interessati indicate nelle rispettive domande, come segue:

1. Ferri Renata: Orvieto Scalo;
2. Romagnoli Alessandro: Terni, delegazione Piediluco;
3. Grilli Nestore: Terni, Villaggio Italia;
4. Baschieri Adolfo: Terni, Borgo Bovio;
5. Monti Nicola: Terni, delegazione Collescipoli;
6. Bernardi Pio: Baschi;
7. Gatta Giannino: Terni, delegazione Cesi;
8. Zecca Michele: Terni, delegazione Collestatte;
9. Lacchè Tullio: Ferentillo;
10. Trabalza Egle: Penna in Teverina;
11. Calderone Giuseppe: Castelviscardo;
12. Farella Domenico: Montefranco;
13. Cenciotti Maria: Alviano;
14. Mattocci Alberto: Montegabbione;
15. Caligiani Ergiro: Giove;
16. Giannuzzi Aida: Porano;
17. Pasquini Dagoberto: Parrano;
18. Lunati Elena: Polino;

Terni, addì 5 dicembre 1949

Il Prefetto.

(5092)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria del concorso a un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena;

Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria relativa al concorso sopra specificato:

1. dott.ssa Turchino Dina, con punti 78,81/150;
2. dott. Bertolani Giovanni, con punti 57,50/150.

Modena, addì 25 novembre 1949

Il prefetto: LAURA

(5091)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.